



Provincia di Torino

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 21 DEL 11/09/2018**

---

---

**SGOMBERO DA PERSONE, COSE, ANIMALI E RIMOZIONE DI RIFIUTI AREA SITA IN COLLEGNO, VIA TORINO, 17 (EX ACCIAIERIE MANDELLI) DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO 8, NUMERO DI MAPPA 3912 DI PROPRIETÀ - IMMOBILIARE NORD OVEST - VIA AVOGADRO, 12 - TORINO -**

---

---

### **IL SINDACO**

Dato che numerosi cittadini, residenti nella zona adiacente i lotti di terreno individuati al Catasto Terreni del comune di Collegno al fg. 8 n.° 3912 tra, C.so Pastrengo, Via De Amicis, Via Torino, e Via Cernaia hanno ripetutamente segnalato alle forze dell'ordine e al Sindaco la presenza di occupanti con l'utilizzo di ripari di fortuna all'interno del suddetto terreno;

Dato atto che, come riferito dalla locale Polizia Municipale, l'area è effettivamente oggetto di occupazione anche mediante la posa di ricoveri precari con funzioni di ripari di fortuna realizzati in pannelli di legno e teloni di plastica di recupero;

Accertato che la proprietà del terreno risulta essere:

per la particella catastale individuata al F. 8 particella n° 3912 - **IMMOBILIARE NORD OVEST - VIA AVOGADRO, 12 - TORINO**

Considerato che gli insediamenti e i ricoveri di fortuna, in quanto precari, sono privi di impianti idonei a garantire un livello igienico sufficiente e costituiscono in brevissimo tempo un problema igienico sanitario dovuto all'abbandono incontrollato di rifiuti, all'accensione di fuochi e/o alla mancanza di servizi igienici nonché allo scarico improprio di reflui;

Considerato inoltre che la situazione creatasi influisce negativamente sulla qualità della vita degli abitanti nei luoghi adiacenti e comunque di tutta la cittadinanza e determina una grave situazione di allarme sotto il profilo igienico sanitario anche per gli stessi occupanti del terreno nonché potenzialmente di incolumità pubblica e sicurezza urbana;

Ritenuto che l'incuria, il degrado e l'occupazione del sopradescritto terreno sono tali da generare degrado urbano e isolamento potenzialmente idonei a favorire l'insorgere di fenomeni criminosi e che detta situazione, oltre ad impedire la fruibilità e l'ordinaria manutenzione dell'area, determina lo scadimento della qualità urbana nel quartiere;

Considerato altresì che la presenza di insediamenti e di ricoveri di fortuna e la mancanza di interventi possono contribuire ad alimentare la tendenza ad aumentare il numero e l'estensione degli insediamenti stessi perpetuando e amplificando i problemi di sicurezza urbana, nonché di igiene e sanità pubblica oltre che di decoro urbano per i vari motivi sopra indicati;

---

Ritenute sussistere le pressanti ragioni di pubblico interesse a fondamento dell'emanazione di un provvedimento idoneo a fronteggiare i fenomeni sopra descritti, anche al fine di evitare possibili conflitti tra i soggetti che si insediano e tra di essi e gli abitanti delle località interessate e della comunità in generale;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della tutela dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone rimuovere le condizioni che agevolano il mantenimento di tale situazione critica, evitando nel contempo che, data l'ampiezza del terreno, questa possa ulteriormente aumentare con l'arrivo di nuovi occupanti con conseguente strutturazione dell'insediamento;

Rilevata quindi l'urgente necessità di provvedere alle opere necessarie per la salvaguardia dell'incolumità delle persone oltre che ristabilire urgente rimedio alla grave alterazione del decoro urbano con ripristino delle normali condizioni in materia di igiene e sanità oltre che di sicurezza urbana;

Visti:

Il D.L. 23.5.2008, n. 02, convertito con modificazioni con la Legge 24.7.2008, n. 125 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

Il decreto del Ministero dell'Interno del 5.8.2008 recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";

Il D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni con la Legge 18.04.2017 n° 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città";

L'art. 50 e 54 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 avente ad oggetto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali recanti "Competenze del Sindaco e del presidente della provincia" nonché "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza Statale";

L'art. 650 del codice penale;

Richiamata la comunicazione preventiva inviata via PEC all'Ufficio Territoriale del Governo di Torino ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 in data 02/05/2018;

## **ORDINA**

**Agli occupanti l'area in premessa, lo sgombero**, da persone, cose e animali, con rimozione di tutti i rifiuti prodotti e di quanto sia incompatibile con il decoro e la sicurezza del luogo **ENTRO LE ORE 9 DI MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE 2018.**

## **ORDINA INOLTRE**

**Alla IMMOBILIARE NORD OVEST - VIA AVOGADRO, 12 – TORINO**, nella persona del Legale Rappresentante Sig. CAMPANILE MARCELLO, residente in Collegno Via Vittime di Bologna, 2 in qualità di proprietaria di terreni siti in Collegno (TO), individuati al Catasto Terreni del comune di Collegno al Foglio 8 particella n.° 3912 **di provvedere ENTRO IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2018 alla pulizia e derattizzazione dei suddetti luoghi, allo sgombero di tutto il materiale eventualmente abbandonato nonché all'esecuzione delle opere necessarie, nel rispetto della normativa vigente, al fine di impedire il reiterarsi delle occupazioni non volute né autorizzate del predetto sito, tramite la chiusura di tutti i varchi che consentano l'accesso all'area; ordina inoltre di provvedere allo sfalcio del verde ed alla pulizia delle aree perimetrali esterne ai muri/recinzioni in qualità di proprietario frontista.**

---

## AVVERTE

**Che l'inottemperanza della presente ordinanza, emessa per ragioni di sicurezza, igiene e sanità pubbliche, è punita dall'art. 650 del codice penale avente ad oggetto "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità" il cui disposto recita: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206";**

Ai sensi dell'art. 54 c. 7 del D.lgs. 267/2000, la mancata ottemperanza all'ordinanza può prevedere altresì l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Ricorrendone i presupposti, sarà data esecuzione alla presente ordinanza con l'ausilio della Forza Pubblica;

Che ai sensi dell'art. 54 comma 4, 2° periodo del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura;

## INCARICA

la Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale dell'esecuzione della presente, nonché il Dirigente Settore Politiche Sociali del Comune di Collegno;  
Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Collegno;  
Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Collegno;  
per l'eventuale esecuzione d'ufficio per quanto di competenza oltre che per quanto concerne la necessaria assistenza contestuale agli organi di polizia incaricati.

## DISPONE LA NOTIFICAZIONE

1 **immediata della presente alla: IMMOBILIARE NORD OVEST - VIA AVOGADRO, 12 – TORINO**, nella persona del Legale Rappresentante Sig. CAMPANILE MARCELLO, nato a Foggia li 11/03/1946, residente in Collegno Via Vittime di Bologna, 2, in qualità di proprietaria di terreno sito in Collegno (TO) fra la Via Fermi – Via Sassi – Via F.lli Cervi - V.le Certosa, individuato al Catasto Terreni del comune di Collegno al Foglio 8 p.3912

2 **della presente ai nuclei familiari** da individuarsi in loco ovvero ai singoli soggetti insediatisi nell'area in oggetto e/o comunque presenti all'atto dell'intervento, anche con affissione sulle recinzioni delimitanti il sito;

## DISPONE L'INVIO

di copia della presente ordinanza alle sotto indicate Autorità, Enti e Organi, ognuno per quanto di rispettiva competenza, al fine di concorrere nelle operazioni logistiche, strumentali e/o informative per l'esecuzione dell'ordinanza:

Comando Polizia Municipale di Collegno;  
Stazione Carabinieri di Collegno;  
Commissariato della Polizia di Stato di Rivoli;

---

Dirigente Settore Politiche Sociali del Comune di Collegno;  
Dirigente Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Collegno;  
Dirigente Settore Lavori Pubblici del Comune di Collegno;  
C.I.S.A.P. di Collegno e Grugliasco.

### COMUNICA

Che il responsabile del presente procedimento, ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 è l'Arch. Roberto Pennella del Settore Urbanistica e Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Torino (D.P.R. 2 novembre 1971, N. 1199).

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte, da proporre nel termine di **60 giorni** dalla notificazione ai sensi del combinato disposto della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro **120 giorni** dalla notificazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL SINDACO  
Francesco Casciano

---